

Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ...del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto: annullamento donazione e vertente

TRA

V.A., rapp.to e difeso, in forza di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.to ...ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piano di Sorrento alla via ...

ATTORE

E

V.M., rapp.ta e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to ...ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia al viale ...

CONVENUTA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 20.10.2020, V.A., premesso che in data 8.10.2012 aveva donato con atto n. rep. (...) alla figlia V.M. l'appartamento sito in C. di S. alla via A. n. 27; che nel 2014 la madre di esso attore cominciava ad avere problemi di mobilità avendo bisogno, pertanto, del supporto della nipote M. e della nuora le quali, invece, abbandonavano il padre in una situazione di emergenza; che M. aveva tenuto lo stesso atteggiamento anche con la nonna paterna e aveva accusato il padre falsamente in un procedimento penale; tanto premesso, conveniva in giudizio V.M. per quivi sentire accertare la sussistenza dei motivi di ingratitudine e ingiuria annullando la donazione dell'8.10.2012 con condanna alla restituzione del bene donato.

Radicatasi la lite, si costituiva V.M. con comparsa di costituzione e risposta nella quale eccepiva la nullità ed improcedibilità della domanda, la decadenza dall'azione ex art. 802 c.c. e l'infondatezza, nel merito, della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Tanto premesso in fatto, la domanda non può essere accolta.

Occorre muovere dall'inquadramento giuridico della fattispecie in cui l'attore lamenta che la figlia, alla quale era stata donata la sua quota di comproprietà di un immobile, aveva rifiutato di assistere la nonna abbandonandolo e accusandolo falsamente in un processo penale.

Orbene, viene in rilievo l'art. 801 c.c., espressamente invocato da parte attrice per lesione del suo patrimonio morale ed affettivo, che individua i casi in cui può essere proposta la domanda di revocazione per ingratitudine stabilendo che la disposizione trova applicazione quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463 (ovvero abbia ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente di questo, abbia commesso contro di loro un fatto al quale si applicano le disposizioni sull'omicidio, es. l'istigazione al suicidio di minore di anni 14, abbia denunciato gli stessi infondatamente o abbia testimoniato falsamente contro di loro per un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni), ovvero si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.

Occorre, pertanto, verificare se nella specie l'attore abbia fornito la prova che ricorra uno di questi casi e, in particolare, secondo la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, se la donataria convenuta abbia accusato falsamente il padre e/o lo abbia ingiuriato gravemente.

Sul punto, occorre anche ricordare che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali più autorevoli, l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale è, purtuttavia, da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilità, risultando, piuttosto, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che andrà rivolto, per l'effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma anche (e soprattutto) disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune (nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza degli estremi dell'ingratitudine, nel comportamento del donatario che aveva schiaffeggiato per due volte la madre donante, essendo l'episodio maturato a seguito di provocazione in un contesto di rapporti familiari deteriorati per contrasti riconducibili alle scelte di vita del donatario, disapprovate dai genitori donanti).

Così, il rifiuto e l'indisponibilità del donatario ad assistere il donante e a venire incontro alle sue esigenze non integrano gli estremi di un'ingiuria grave ex artt. 800 e 801 c.c., essendo necessario a tal proposito un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante, oltre che espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale per cui possa ritenersi offesa

la coscienza comune (nella specie la Corte ha ritenuto che l'indisponibilità della donataria di assistere la donante, dopo la morte del marito di quest'ultima, non configurassero gli estremi dell'ingiuria grave prevista dall'art. 801 c.c., non sostanziandosi in alcun atto di aggressione al patrimonio morale della donante, e che d'altra parte tale comportamento doveva essere inquadrato nel degrado dei rapporti personali intercorrenti tra la donante ed i familiari del marito, tra cui la donataria, contrassegnati da antica acrimonia e disaffezione) (Cassazione civile sez. II 10 novembre 2011 n. 23545).

Orbene, alla luce di tali principi occorre valutare se l'istruttoria espletata e la documentazione posta a supporto della domanda rendano configurabile l'ingratitude della donataria.

Agli atti vi è la donazione, che peraltro contempla solo una quota dell'immobile in oggetto, cioè il 50% della nuda proprietà dell'immobile di cui la convenuta diveniva proprietaria per l'intero solo a seguito del decesso dell'usufruttuario N.V. in data 13.02.2015 ed in virtù della donazione del restante 50% della piena proprietà fattale dalla nonna, D.S.C. con atto del 10.11.2017.

Inoltre, a fronte della mancata articolazione di richieste istruttorie da parte dell'attore, la documentazione versata in atti da V.M. consente di ricostruire il contesto e le condotte tenute dalle parti alla luce delle numerose denunce sporte dalla ex moglie dell'attore, dalla documentazione medica che attesta le lesioni riportate da quest'ultima a seguito di comportamenti violenti del marito, del decreto di rinvio a giudizio dello stesso pere una serie di reati contro la moglie che sarebbero stati commessi dinanzi alla figlia minore, del decreto presidenziale emesso durante il giudizio di separazione con assegnazione alla moglie della casa coniugale.

Alla luce di tale istruttoria, a parere di questo Giudice, non è configurabile una condotta della donataria tale da integrare la figura dell'ingratitude o dell'ingiuria grave essendo piuttosto configurabili condotte dell'attore tali da mettere in moto un meccanismo di denunce e di giudizio penale.

La domanda dell'attore, inoltre, è estremamente generica e sfornita di prova quanto al rispetto del termine decadenziale e alla configurabilità dei motivi tali da legittimare la revocazione della donazione che, peraltro, riguarda solo una quota dell'immobile.

La domanda, pertanto, va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

a) rigetta la domanda;

b) condanna V.A. al pagamento, in favore dello Stato, essendo V.M. parte ammessa al gratuito patrocinio, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 7600,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A. come per legge.

Conclusione

Così deciso in Torre Annunziata il 23 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2022.